

## REGOLAMENTO (UE) N. 559/2011 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 2011

**che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di captano, carbendazim, ciromazina, etefon, fenamifos, tiofanato-metile, triasulfuron e triticonazolo in o su determinati prodotti**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005<sup>(1)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Per le sostanze attive captano, carbendazim, ciromazina, etefon, fenamifos, tiofanato-metile, triasulfuron e triticonazolo sono stati fissati livelli massimi di residui (LMR) nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (2) Quanto al captano, la Commissione è stata informata della revoca della sua utilizzazione su sedani, spinaci e prezzemolo, con la conseguente possibilità di riduzione dei relativi LMR senza che fosse necessario il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito: "l'Autorità"), conformemente all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (3) Per quanto riguarda la ciromazina, da una valutazione dell'Autorità<sup>(2)</sup> si è dedotto che il LMR per la lattuga desta preoccupazione per la salute dei consumatori. L'Autorità ha raccomandato la riduzione del LMR. Lo stesso vale per la scarola.

<sup>(1)</sup> GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.<sup>(2)</sup> EFSA scientific report (2008) 168.

- (4) Sulla scorta di dati supplementari trasmessi dal Sudafrica e dalla Germania, l'Autorità ha ulteriormente approfondito la sua precedente valutazione dell'esposizione dei consumatori circa il carbendazim<sup>(3)</sup> e il tiofanato-metile<sup>(4)</sup>. Si è concluso che occorre abbassare i LMR relativi al carbendazim per pompelmi, arance e pomodori e al tiofanato-metile per pomodori.

- (5) Quanto all'etefon<sup>(5)</sup>, al fenamifos<sup>(6)</sup>, al triasulfuron<sup>(7)</sup> e al triticonazolo<sup>(8)</sup>, l'Autorità ha presentato pareri motivati sui LMR esistenti, conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. L'Autorità ha concluso che occorre abbassare i LMR relativi al triasulfuron per orzo, avena, segale e frumento e al fenamifos per pomodori, melanzane, peperoni, cocomeri, zucchine, cavoletti di Bruxelles, banane, arachidi e semi oleosi e aumentare il LMR per l'uva. Quanto al triticonazolo, l'Autorità ha concluso che non occorre modificare i LMR. È opportuno che per queste quattro sostanze i LMR, applicati su nuovi prodotti, vengano spostati, dall'allegato III, parte B del regolamento (CE) n. 396/2005 dove figurano temporaneamente, all'allegato II dello stesso regolamento.

- (6) Sulla base dei pareri motivati emessi dall'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche dei LMR sono conformi a quanto prescritto dall'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.

- (7) I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati, tramite l'Organizzazione mondiale del commercio, sui nuovi LMR e le loro osservazioni in merito sono state prese in considerazione.

<sup>(3)</sup> EFSA Scientific Report (2009) 289.<sup>(4)</sup> Cfr. la nota 3.<sup>(5)</sup> EFSA Journal (2009) 7(10): 1347.<sup>(6)</sup> EFSA scientific report (2009) 331.<sup>(7)</sup> EFSA scientific report (2009) 278.<sup>(8)</sup> EFSA scientific report (2009) 277.